



Ayming Lab
ayminglab@ayming.com



Paolo Intini
Head of Ayming Lab
Avvocato | Esperto fiscale
pintini@ayming.com



Paola Casoni
Director
Innovation & Fiscal
pcasoni@ayming.com



Massimo Nava
Director
Sales & Marketing
mnava@ayming.com

Ayming Italia
www.ayming.it
Via Roberto Lepetit, 8
20124 Milano
+39 02 80583223

5 Febbraio 2021

La rivalutazione civile e fiscale dei beni d'impresa

Il Decreto 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) ha riproposto anche per il 2020 – all'art. 110 – la possibilità di effettuare la rivalutazione – sia civilistica che fiscale – dei beni e delle partecipazioni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019.

La Legge di Bilancio per il 2021 ha successivamente integrato la disciplina, estendendola anche all'avviamento ed alle altre attività immateriali.

La nuova rivalutazione – prevista con l'evidente obiettivo di favorire la patrimonializzazione delle imprese – ha due caratteristiche principali rispetto al passato, che rendono l'istituto particolarmente vantaggioso:

- può essere effettuata – a scelta dell'impresa - anche su singoli beni e non necessariamente su categorie omogenee di asset;
- le aliquote dell'imposta sostitutiva da versare per la rivalutazione fiscale sono sensibilmente inferiori rispetto a quelle previste in passato.

Soggetti beneficiari

La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni è una facoltà riconosciuta alle seguenti imprese:

- società di capitali, cooperative e società di mutua assicurazione;
- società europee e società cooperative europee;

- enti commerciali residenti che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- società di persone commerciali;
- imprese individuali;
- enti non commerciali residenti e non residenti ma con stabile organizzazione in Italia.

Sono escluse le società di compravendita immobiliare e le società immobiliari di costruzione e ristrutturazione.

Asset rivalutabili

Possono costituire oggetto di rivalutazione singoli beni, anche se completamente ammortizzati o se costituiscono immobilizzazioni in corso, a condizione che il bene da rivalutare sia iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Gli asset rivalutabili sono:

- terreni;
- fabbricati;
- impianti;
- macchinari;
- attrezzature;
- marchi;
- brevetti;
- partecipazioni in società controllate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie;
- partecipazioni in società collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

Sono esclusi gli immobili cosiddette merce, al cui scambio e produzione è destinata l'attività dell'impresa.

I beni detenuti in leasing possono essere rivalutati solo se è stato esercitato il diritto di riscatto entro l'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019.

Funzionamento

La rivalutazione può essere effettuata:

- con efficacia esclusivamente civilistica;
- con efficacia sia civilistica che fiscale.

La rivalutazione civilistica – propedeutica a quella fiscale – avviene in maniera gratuita,

senza il pagamento di imposte, e deve risultare nel bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per le imprese con l'esercizio coincidente con l'anno solare, nel bilancio relativo all'esercizio 2020).

La rivalutazione dovrà trovare esposizione nell'Inventario e nella Nota integrativa.

Effettuata la rivalutazione civilistica in bilancio, sarà possibile a procedere al riconoscimento – ai fini fiscali – dei maggiori importi iscritti in bilancio.

La rivalutazione fiscale, facoltativa, avviene a titolo oneroso: l'operazione si perfeziona mediante il versamento di un'imposta sostitutiva di IRES, IRAP e addizionali pari al 3% dei maggior valori iscritti in bilancio (in luogo delle precedenti aliquote del 10% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili).

Il versamento dell'imposta sostitutiva può avvenire in un massimo di tre rate annuali di pari importo, da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativi ai periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

Per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare, le scadenze per il versamento delle tre rate – salvo eventuali futuri differimenti – sono:

- 30 giugno 2021, per il periodo di imposta 2020;
- 30 giugno 2022, per il periodo di imposta 2021;
- 30 giugno 2023, per il periodo di imposta 2022.

Fiscalmente, il maggior valore attribuito agli asset rivalutati sarà riconosciuto a partire dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata.

Il saldo attivo di rivalutazione


Sotto il profilo contabile, il saldo attivo derivante dalla rivalutazione dovrà essere imputato a capitale o destinato in apposita riserva speciale.

Sotto il profilo fiscale, tale riserva:

- fino alla sua iscrizione in bilancio, sarà da considerarsi in sospensione d'imposta;
- nel momento in cui verrà distribuita, concorrerà a formare reddito imponibile sia in capo sia alla società sia ai soci.

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva di IRES, IRAP e addizionali – ulteriore e diversa dalla precedente – pari al 10% del saldo medesimo. Con l'affrancamento, il saldo attivo diventa una riserva di utili che, in caso di distribuzione, non sarà più tassata in capo alla società ma solo in capo ai soci secondo le ordinarie modalità di tassazione dei dividendi.

Anche questa imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo, da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativi ai periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.



Ayming worldwide

#furthertogether

www.ayming.it/ayming-lab-centro-studi/

© 2021 Ayming Italia S.r.l. SB – Tutti i diritti riservati.

I contenuti del presente documento devono intendersi di carattere generale e forniti a mero scopo informativo. Gli stessi non possono considerarsi sostitutivi di una consulenza professionale, né sufficienti e/o esaustivi al fine di prendere decisioni strategiche.